




# COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

## STUDIO AGRICOLO-FORESTALE AGGIORNAMENTO



### RELAZIONE DI AGGIORNAMENTO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

VISTO: IL COMMISSARIO AD ACTA  
*Arch. Donatello Messina*

Tecnico incaricato:  
**Dott. Agr. ANTONIO ARATA**

Allegato alla delibera Commissariale  
n. 04 del 31/10/2019

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Il Segretario Generale  
Dott. Ricupati Cristofaro**

**PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO**

**COMUNE DI CAPACI**

AGGIORNAMENTO STUDIO AGRICOLO – FORESTALE

DEL TERRITORIO COMUNALE DI CAPACI

per la redazione del PRG (D.A. N°420/GAB dell'08/09/2015)

\*\*\*\*\*

**Premessa**

Con nota n. 18958 del 02/11/2015 il Commissario ad acta incaricava lo scrivente di procedere alla stesura di una relazione aggiornata rispetto a quella già presentata in data 09/12/2006 riguardante la situazione agricola forestale del territorio comunale di Capaci.

Invero, con precedente incarico il sottoscritto aveva redatto lo studio Agricolo Forestale ai sensi della L.R. n° 15/91 presentato in data 26/06/1993, al quale è succeduto l'aggiornamento del 09/12/2006 finalizzato alle variazioni intervenute sul territorio a decorrere dell' 11/10/2000.

Nel periodo intercorso dalla redazione dello Studio Agricolo Forestale ed il primo aggiornamento del 09/12/2006, è stata emanata la L.R. N° 16/96 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione " la quale ha subito, successivamente, diverse modifiche e/o integrazioni.



## A) RIFERIMENTI ED INTERPRETAZIONI LEGISLATIVE

L'odierno incarico risulta in qualche misura correlato con l'esigenza di individuare con esattezza le superfici forestali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In merito, in questi ultimi anni sono insorte diverse interpretazioni circa l'apposizione di vincoli ai fini urbanistici.

Infatti, per l'identificazione delle aree boschive bisogna effettuare una netta distinzione tra la nozione di "aree boscate" ai sensi della L.R. N°16/96 e successive modifiche ed integrazioni e la nozione di "bosco" richiamata dall'art. 142 lettera g) del Decreto Legislativo N°42/2004 e s.m.i., desunta dall'art. 2 del Decreto Legislativo N°227/2001.

Al riguardo si precisa che le due definizioni di bosco differiscono non solo relativamente al contenuto ma anche con riferimento alla loro finalità:

- la prima (L.R. N°16/96) è finalizzata al riordino della legislazione in materia forestale ed alla tutela specifica della vegetazione boschiva soprattutto dagli incendi;
- la seconda (art. 142 lettera g) D.L. N°42/2004) riguarda il codice dei beni culturali allo scopo di individuare i beni da assoggettare alla tutela paesaggistica.

Differenti sono anche gli effetti che derivano dalle due distinte norme sopra citate; infatti, mentre la L.R. N°16/96 istituita fondamentalmente per la salvaguardia dei boschi dispone l'inedificabilità delle zone boschive e delle fasce di rispetto ai sensi dell'art. 10 della L.R. N°16/96, così come sostituito dall'art. 3 della L.R. N°13/99 modificata ed integrata dall'art.89 comma 8) L.R. N° 6/2001.



L'art. 142 del Codice Ambientale impone, invece, l'obbligo di richiedere l'autorizzazione alla competente Soprintendenza per tutti gli interventi da eseguirsi in quel determinato territorio.

Le sopra indicate normative potrebbero creare confusione per la circostanza che le finalità del Decreto Legislativo N° 227/01 cui fa riferimento il richiamato art. 142 lettera g) siano analoghe a quelle della L.R. N° 16/96, ossia entrambe le norme sono state emanate a tutela e salvaguardia delle foreste.

Tuttavia è da osservare che il D. Lgs. N° 227/01 ha valenza Nazionale e demanda alla specifica Legislazione Regionale definendo il bosco all'art. 2 comma 6) come appresso: “ *Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove diversamente già definito dalle Regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura ed arboricoltura da legna di cui al comma 5: ” ivi compreso, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione Europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi”.*

Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore ai **2000** metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20



metri e copertura non inferiore al 20% con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti.

E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956 n. 759. Sono altresì assimilate a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della bio diversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2000 metriquadri che interrompono la continuità del bosco.

Nel caso in esame la Regione Siciliana aveva legiferato in materia con la L.R. N° 16/96 che all'art. 4) definisce il bosco (sostituito dall'art. 1 L.R. N°13/99) come segue:

*“ 1. Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento.*

*2. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri.*

*3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea.*



4. I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco.

5. A tutti gli effetti di legge, non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto.”

Con riferimento a quanto disposto dal comma 3) dell'art. 4 della L.R. 16/96 la Regione Sicilia con Decreto Presidenziale del 28/giugno/2000, all'art. 1) ha stabilito il concetto di macchia mediterranea come in appresso:

“... si definisce macchia mediterranea una formazione vegetale, rappresentativa del clima termo mediterraneo caratterizzata da elementi sclerofillici costituenti associazioni proprie dell'Oleo-Ceratonion, alleanza dell'ordine Pistacio-Rhamnetalia alaterni (*Quercetea ilicis*), insediata stabilmente in spazi appropriati in maniera continua e costituita da specie legnose arbustive a volte associate ad arboree, più o meno uniformi sotto l'aspetto fisionomico e tassonomico ...

.... omissis...

Per l'attribuzione di una determinata formazione vegetale alla macchia mediterranea occorre che siano rappresentate almeno cinque delle specie elencate ivi compresi gli elementi arborei riconducibili alla stessa associazione dell'Oleo-Ceratonion.

**La presenza diffusa nell'ambito della superficie considerata di una o più**



*specie legnose residue da colture agricole (olivo, mandorlo, frassino, noce, pero, nocciolo, melo, pistacchio, agrumi etc.) esclude ogni riferimento alla macchia mediterranea.”*

Come si può constatare il concetto di bosco secondo le vigenti disposizioni legislative della Regione Sicilia si discostano sensibilmente, per superficie, densità, dimensioni delle fasce, etc., dalla legislazione nazionale. Inoltre, mentre la legislazione regionale esclude le coltivazioni forestali specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, al contrario, la legislazione nazionale include dette formazioni nella definizione di <<bosco>>.

Come appare evidente la definizione di bosco non risulta univoca, ma è stato già precisato che le norme fanno riferimento a finalità diverse.

Invero, è possibile che possono coesistere nel territorio sia tutela ai sensi della L.R. 16/96 e sia ai sensi dell'art. 142 Codice ambientale secondo il consolidato indirizzo interpretativo (Ufficio legislativo e legale n. 1388 del 3/2/93).

Vi è di più, la normativa della L.R. N° 16/96 e s.m.i., meglio esplicitata dalla Circolare n. 9 del 4/04/2012 emanata dal Dipartimento del Beni Culturali e delle Identità Siciliana, va riferita esclusivamente alle formazioni boschive che presentano caratteri definiti dalla legge stessa sotto il profilo della percentuale di copertura vegetale, di composizione specifica, di superficie minima, etc.

Tra queste devono comprendersi anche le superfici boschive rappresentate dagli Studi Agricoli-Forestali allegati ai PRG Comunali o comunque facenti riferimento alla reale consistenza dei boschi rispondenti ai criteri di cui alla suddetta Legge Regionale.

Per alcune di tali aree, infatti, la norma regionale citata può prevedere



espressamente l'inedificabilità (art. 10). La normativa di cui al D.Lgs. 227/2001 fa invece riferimento ad una differente definizione di bosco a sua volta richiamata dall'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Quest'ultima normativa, però, risulta più restrittiva, sia riguardo alle superfici minime da considerare che al grado di copertura delle formazioni vegetali e può determinare una diversa estensione del bene "**bosco**" rispetto alla normativa regionale.

Per tali zone vige il regime previsto per tutte le aree soggette a tutela paesaggistica che prevede il parere della competente Sovrintendenza per gli interventi che si intendono realizzare.

Invero, la Regione Siciliana di recente ha inteso disciplinare il territorio siciliano con appositi Piani riguardanti i diversi ambiti delle Province Regionali. Per quanto concerne gli ambiti rientranti nella Provincia di Palermo, identificati dai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 11, in atto risulta in itinere la fase istruttoria.

Va infine puntualizzato che l'Inventario Forestale Regionale previsto dall' art. 5 delle Legge Regionale N°16/96 ed oggetto della deliberazione della Giunta Regionale n. 28 del 19/11/2012, rappresenta un utile ausilio alle analisi tematiche per la delimitazione fisica dei boschi, anche se la natura di una zona boscata è determinata dalla presenza effettiva del bene giuridico "**Bosco**" indipendentemente dalla sua rappresentazione cartografica.

La natura "*dinamica*" del bene può dunque richiedere , in casi controversi, un apprezzamento diretto della presenza e consistenza del bosco nel territorio, dovendosi escludere che il ricorso ai documenti cartografici, per quanto accurati, aggiornati e fatti propri, possa essere considerato esaustivo per tutti i casi, ma soltanto indicativo



dell'entità e della distribuzione del bosco.

Non è quindi la Carta Forestale regionale, allegata all'inventario, a costituire specifico atto di vincolo ma la effettiva natura dei luoghi. Non a caso, infatti, l'art. 5 della L.R. 16/96 ha previsto l'aggiornamento dinamico ogni 5 anni della carta forestale.

In materia urbanistica, pertanto, si è dell'avviso che l'attribuzione delle specifiche competenze spettano, prioritariamente, alle Amministrazioni Comunali sulla base dello stato dei luoghi e delle statuizioni della L.R. N. 16/96 nella redazione dei Piani Regolatori Generali.

Tuttavia, poiché in sede di presentazione di iniziative dirette ad influenzare il territorio per l'insediamento di nuove costruzioni sono sorte sovente dei contrasti sulle problematiche attinenti "individuazione delle superfici forestali", in applicazione delle normative regionali e nazionali, il Comando del Corpo Forestale (Servizio V° tutela) dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, con circolare del 20/01/2015 Prot. 5987, ha disposto in un'ottica di fattiva collaborazione tra le diverse Amministrazioni la possibilità di effettuare sopralluoghi congiunti per la verifica in situ dell'esistenza del bosco.

#### **B) ACCERTAMENTI SPECIFICI PER L'INDIVIDUAZIONE ESATTA**

##### **DELLE AREE BOSCHIVE**

In merito, lo scrivente, in armonia a quanto sopra riferito, si è attivato affinché, di concerto con l'Amministrazione Comunale di Capaci, si procedesse ad eseguire in tal senso un sopralluogo congiunto con il rappresentante del Comando Corpo Forestale di Palermo.

Infatti, in data 09/05/2016 e successivo accesso del 12/07/2016, come da verbali



all'uopo redatti e sottoscritti dai partecipanti (vedi allegati in appendice), si sono attenuti con significativi apprezzamenti di pieno campo, tutte le aree cartografate dal SIF pervenendo unanimemente alle seguenti conclusioni:

- Le aree che in gran parte precedentemente sono state identificate come "bosco" ai sensi della L.R. N° 16/96, in realtà costituiscono superfici agrarie un tempo coltivate ad uliveto, mandorleto, frassineto, agrumeto, carrubeto, etc. (V. documentazione fotografica di cui All. 06) e quindi sono da escludersi dal concetto di definizione a <<bosco>>, giusta quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 1) del Decreto Presidenziale 28/06/2000. Per tali ragioni è stata predisposta apposita cartografia in Scala 1:10.000 con la proposta di modifica del SIF da prendere in considerazione nella fase periodica di aggiornamento previsto ogni 5 anni (V. all. 2).

Limitatamente ad alcune superfici già cartografate dal SIF (Sistema Informativo Forestale) come bosco, sulla scorta degli odierni accertamenti di dettaglio congiunti svolti, sono state individuate e confermate con la nozione "bosco" le seguenti aree:

- Una fascia ripariale larga mediamente mt 25 che si sviluppa lungo il torrente "Susinna" (lato Capaci) ed il territorio comunale di Torretta;
- Area compresa tra la zona alta (oltre quota 300 m s.l.m.) della vicinale "Zercate" sino ai margini del complesso boscato di Bigliemi ed una superficie ridotta che si sviluppa anche sottostante alla citata vicinale di accesso (V. cartografia);
- Fascia ripariale, larga mediamente mt 25, in ambo i lati del vallone "Areddari" nella parte a monte della strada di accesso per Zercate;



- Area ubicata ad Est della Grotta “S. Rosalia” sino alla strada delle “Vasche” con una larghezza media di mt 80 ed uno sviluppo complessivo di ml 200 circa (V. cartografia allegato n. 3).

In particolare si precisa che detta individuazione tiene conto della presenza di almeno 5 specie appartenenti all’elenco di cui all’art. 1) del D.P. 28/06/2000 della Regione Sicilia (area limitrofa alla Grotta S. Rosalia ed area ai lati della parte più elevata della vicinale Zercate); mentre altre aree sono state delimitate in funzione della natura ripariale e/o contermina a complessi boscati esistenti.

Ad ogni modo, per avere in quadro più completo, si allega la sequenza fotografica delle aree sopra individuate dalla lettera A alla lettera E (datate 12/07/2016).

Per quanto concerne, invece, le cosiddette fasce di rispetto che hanno una larghezza variabile in funzione dell’estensione della superficie boscata, giusta quanto previsto dall’Art. 89 comma 8 della Legge 03/05/2001 n. 6, si puntualizza che inevitabilmente tale vincolo andrà a interessare anche le aree limitrofe a quelle cartografate all’interno del territorio del Comune di Capaci. Inoltre, alcune aree di quest’ultimo Comune saranno sottoposte alle limitazioni previste nelle fasce di rispetto in quanto interessate da analoghe superfici boscate segnate dal SIF sui territori comunali limitrofi che concorrono all’imposizione del vincolo.

Per completezza dello studio Forestale aggiornato, si fa rilevare che in occasione di una recente rivisitazione dei luoghi (29/01/2018) nella Contrada “Zercate” si è accertato che nell’estate 2017 si è sviluppato un incendio che si è propagato a monte dell’omonima strada interessando una superficie non quantificabile in questa sede. L’evento ha distrutto il soprassuolo esistente, il quale appositamente salvaguardato e

tutelato – come per legge – potrà essere ricostituito nel tempo.

In proposito si fa riferimento alla normativa di Settore, ossia la Legge Quadro Nazionale n. 353 del 21/11/2000, recepita dalla Regione Sicilia, con la L.R. 14/04/2006 n. 14 che obbliga tutti i Comuni isolani a censire i soprassuoli percorsi dagli incendi per l'applicazione dei vincoli temporali previsti dal Comma 1) della medesima Legge. Inoltre, anche l'Art. 4 della L.R. n. 16/96 prevede al comma 4) che sui terreni temporaneamente privi di vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, sia per l'intervento antropico non perdono la qualificazione di "bosco".

Per tali considerazioni, non ci si poteva sottrarre alla individuazione delle aree classificate <<bosco>>, anche se percorse dal fuoco ed in armonia con quanto accertato congiuntamente con i tecnici funzionari del Corpo Forestale della Regione Sicilia.


### **C) AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DELLE COLTURE**

Fermo restando la normativa in vigore all'epoca del precedente aggiornamento e/o di eventuali variazioni intervenute in materia di redazione di PRG, si espliciteranno nel dettaglio i principali mutamenti di destinazione verificatisi in questo lasso di tempo.

In particolare, in appresso si elencano le zone che sono state interessate da modifiche dell'uso del suolo e che hanno condotto di conseguenza anche all'aggiornamento cartografico allegato n. 4 in scala 1:10.000; tali verifiche sono state avviate il 28/11/2015 – 29/03/2016 e completate il 21/06/2016.

#### **1) Area compresa tra Via degli Oleandri e Via delle Mimose**

L'area in esame, in precedenza qualificata come "seminativo", alla data odierna è stata accertata la presenza di alcune costruzioni realizzate di recente (V. foto 1, 2, 3, 4) che



hanno ridotto l'originaria consistenza di circa il 50%.

## **2) Area limitrofa a Via Regina Margherita**

Detta area conserva la destinazione agricola, anche se la qualità colturale indicata nella precedente cartografia "agrumeto in consociazione" allo stato attuale mostra una totale trascuratezza, con la quasi scomparsa definitiva del soprassuolo arboreo (V. foto 5).

## **3) Area identificata oggi dalla Via "Don Pino Puglisi e Cataldo Naro"**

Trattasi di suoli indicati in precedenza come "Agrumeto" che nel corso di quest'ultimo decennio sono stati trasformati con avvenuta realizzazione di diversi insediamenti abitativi (V. foto 6), ricadenti a monte del distributore GPL ed altri combustibili (V. foto 7).

## **4) Area che si sviluppa in parallelo alla Via Monsignor Siino**

Essa in prevalenza ha mantenuto la destinazione agricola, quale "Agrumeto consociato" con uliveto, precisando, però, che lo stesso versa in condizioni agronomiche di semi-abbandono, con esigue superfici sottratte dall'urbanizzazione, riducendo pertanto l'utilizzazione agricola del suolo. In particolare, in detto areale è stato rilevato il nuovo stabilimento Puccio (prodotti caseari) al civico 64 (v. foto n. 8) e retrostante ampio spazio, con insediamenti ed un recente centro commerciale (V. foto 9).

## **5) Zona sottesa a "Pizzo S. Rosalia"**

L'area sottostante al versante roccioso denominata "S. Rosalia", mostrava una situazione agronomica diversificata con una porzione che può essere definita "bosco" (vedi descrizione di cui alla pag. 9), ed altre che hanno conservato la preesistente



qualificazione, ad eccezione di una costruzione realizzata in c.a. di recente, al momento allo stato grezzo.

**6) Area identificata a valle di “Pizzo Muletta”**

L'area appena a valle della ex strada ferrata PA-TP, cartografata in precedenza come “agrumeto specializzato” a limitare il torrente “Ciachea” alla data dei rilievi erano presenti macchine operatrici e materiale di risulta dello scavo (V. foto 10).

**7) Area individuata dalla Via G. Cammarata**

Anche detta area ha subito un parziale mutamento per l'insediamento di n. 3 costruzioni a n. 3 elevazioni f.t. in prossimità del raddoppio della linea ferrata, che ha subito notevoli scavi in trincea per la realizzazione del “passante ferroviario” in galleria, con conseguente stravolgimento delle aree limitrofe (V. foto 11, 12).

**8) Zona adiacente la Via Maria G. Costanzo**

In essa, si riscontra un complesso sportivo avente funzione polivalente, di recente realizzazione (V. foto 13, 14) che ha valorizzato la zona già urbanizzata.

**9) Area adiacente Via Salina**

L'area cartografata come “agrumeto specializzato” si presentava in parte urbanizzata, in particolare sia frontalmente all'area cimiteriale che nelle vicinanze del cantiere già descritto per il raddoppio ferroviario con nuovi insediamenti abitativi, aventi tipologia di villette unifamiliari (V. foto 15, 16).

**10) Contrada “Sommariva”**

I terreni ricadenti in questa micro-area, cartografati come “seminativo”, hanno mantenuto in generale la medesima destinazione, pur se non vengono utilizzati da anni, tant'è che risulta diffusa vegetazione spontanea (V. foto 17).





### **11) Area identificata da “Corso Isola delle Femmine”**

Nell'area adiacente il Corso Isola delle Femmine è stato rilevato che porzione del terreno individuato come “seminativo” è stato utilizzato recentemente per la realizzazione di uno slargo urbano che ha ridotto la precedente consistenza del suolo. Inoltre, si è accertato che porzione dell'area qualificata in precedenza come “Agrumeto consociato” è stata edificata nei pressi dell'incrocio con Via C. Colombo (V. foto 18).

### **12) Area in prossimità Hotel Saracen**

Tale area individuata in precedenza come “seminativo” è stata interessata di recente da insediamenti abitativi in ville (V. foto 19), mentre per l'area destinata a seminativo, prospiciente il Mar Tirreno, valgono le stesse considerazioni già indicate al punto 10).

### **13) Aree lambite dalla strada di penetrazione per Contrada Portella**

Le micro-aree campite in rosso, cartografate come “Agrumeto specializzato”, allo stato attuale risultavano prive del soprassuolo, con qualche albero di ulivo in ordine sparso ed in completo stato di abbandono (V. foto 20).

### **14) Villaggio “Delle More”**

L'area sommitale, cartografata come “Uliveto specializzato”, in realtà mostrava segni di abbandono nella parte più accidentata mentre risultava parzialmente coltivata nella parte valliva, con pendenze più contenute.

### **15) Villaggio “Sommariva”**

L'area che si sviluppa percorrendo la Via G. Vasari ha conservato la qualificazione culturale preesistente nella parte più prossima al torrente “Ciachea”, mentre mostrava qualche isolata costruzione, con conseguente riduzione della superficie agricola nella



parte più alta (V. foto 21, 22).

#### **16) Ex capannone Auchan**

Frontalmente in direzione Nord ai predetti capannoni si è rilevata la presenza di strutture di recente realizzazione che hanno sottratto un'area in precedenza utilizzata come uliveto. Più precisamente, si è constatato un insediamento utilizzato dalla Protezione Civile (V. foto 23, 24) ed altra struttura privata adibita ad ampio parcheggio di automezzi pesanti con locali adibiti ad uso diverso (V. foto 25).

#### **17) Area lottizzata con denominazione "Torre Isabella"**

Nella medesima zona dei citati capannoni, sono in corso n. 2 lottizzazioni per insediamenti abitativi del tipo a "Ville" a dimora residenziale e/o stagionale, che sottrarranno superficie in precedenza cartografata come "seminativo" ed "uliveto" (V. foto 26).

Ai fini di una migliore intellegibile lettura e visualizzazione delle colture praticate nel territorio comunale di Capaci si sono esplicitati distintamente per ciascuna qualità colturale gli aspetti più significativi sotto il profilo agronomico, per una immediata consultazione della carta tematica.

##### **1) Bosco**

In merito alla qualità "bosco" fermo restando le disposizioni legislative vigenti già richiamate in precedenza, si significa soltanto che le aree sono state delimitate sulla scorta degli accertamenti compiuti effettuati con il Corpo Forestale.

##### **2) Agrumeto consociato**

Si puntualizza che in un recente passato nel territorio esistevano modeste unità



fondiarie agrumetate specializzate.

Nel tempo, per le intervenute crisi del comparto agrumicolo, numerosi appezzamenti sono stati semi-abbandonati e/o interessati dall'urbanizzazione incalzante.

La qualifica di agrumeto consociato deriva dal fatto che è venuto meno l'indirizzo prevalente agrumicolo a favore di altre specie fruttifere in rapporto anche alle ridotte dimensioni dei fondi, destinati soventi al consumo familiare.

### **3) Uliveto**

Lustra coltura costituisce quella più rappresentativa del territorio che si trova cosparso di esemplari, anche interessanti sotto l'aspetto ambientale e paesaggistico.

Essa essendo coltura tipicamente del bacino del Mediterraneo che ha assunto in questi ultimi decenni una valenza rilevante dovrà necessariamente essere tutelata e salvaguardata, anche in rapporto alla longevità della specie.

Per correttezza espositiva però, si puntualizza che alcuni uliveti sono condotti in maniera razionale, rispettando le norme che regolano la buona tecnica agraria, mentre altre aree ulivetate appaiono affastellate che denotano segni di trascuratezza negli ultimi anni.

### **4) Arboreto misto**

La qualità attribuita nasce da un contesto di consociazione di diverse essenze arboree riscontrate, ove spesso prevale la specie olivicola in costanza di semi – abbandono.

In detti areali risultano sparsi irregolarmente, o a macchia di leopardo, altre



specie arboree quali i: Mandorli, Agrumi, Carrubi, Terebinto, etc.

Tuttavia si sottolinea che detti impianti arborei misti, con energici interventi di natura agronomica (potatura, concimazioni forzate, lavorazioni del suolo, etc.) potrebbero essere recuperati e ricondotti alla originaria produttività.

**5) Seminativo**

Tale qualità colturale, sensibilmente ridotta nel tempo, si è attribuita a quelle aree prive di soprassuolo, in zone pianeggianti e/o sub-pianeggianti e che in linea teorica potrebbero essere destinate a colture annue e/o ortive di pieno campo.

**6) Seminativo arborato**

Per tale qualificazione colturale si intende la qualità precedente associata alla presenza di alberi in filari o sparsi, destinati al reddito.

**7) Pascolo**

La qualificazione di pascolo discende dai terreni, più acclivi, non coltivati, privi di soprassuolo ricoperti da vegetazioni erbacee spontanee poliennali (es. *Ampelodesma tenax*, etc.).

**8) Pascolo arborato**

Tale qualità occupa una parte considerevole dell'intero territorio comunale e si sviluppa, principalmente, a monte dell'abitato, in direzione Sud-Est, a delimitare il confine territoriale tra il Comune di Capaci e quello di Torretta.

In queste aree risultano diffuse sia specie erbacee che specie arbustive e/o arboree selvatiche (Carrubo, Olivastro, Pero selvatico, Mandorlo, etc.).

**9) Incolto sterile**

La qualità assegnata individua le aree prettamente non produttive costituite dalla ex casa di Pizzo Muletta nonché microaree occidentali localizzate lungo il confine territoriale che delimita il Comune di Capaci da quello di Torretta.

#### **10) Aree urbanizzate**

Quest'ultima, così definite, rappresentano la parte del territorio già urbanizzata e le aree pertinenziali attorno alle costruzioni con la presenza di piante ornamentali e/o qualche fruttifero per uso familiare.

#### **D) AREA DELIMITATA S.I.C.**

Premesso i riferimenti legislativi indicati alla lettera A) della presente relazione, si è soffermata l'attenzione in particolar modo sull'individuazione dell'area S.I.C. già delimitata che tra l'altro comprende anche territori appartenenti ai comuni limitrofi di: Torretta, Isola delle Femmine, Palermo, Carini, Monreale, Giardinello, Montelepre, per complessivi Ha 6.098,65, così come riportata nel precedente studio.

L'area S.I.C. ricade nell'ambito della dorsale occidentale dei cosiddetti "Monti di Palermo", includendo crinali accidentati che si sviluppano dalla fascia costiera di Tommaso Natale verso l'interno isolano comprendente Portella della Balata, Costa Perniciaro, Costa Mastrangelo appartenenti al territorio del Comune di Capaci situati ad una quota altimetrica oscillante tra i m 100 e i m 400 s.l.m. a partire dalla vicinale Zercate sino al limite territoriale del Comune di Torretta (v. All. n. 5).

Dal punto di vista geologico tali rilievi risultano dalla sovrapposizione tettonica di corpi di natura prevalentemente carbonatica, riferiti a due unità stratigrafico-





strutturali, derivanti dalla deformazione della "Piattaforma Panormide".

Sotto l'aspetto bioclimatico il territorio interessato al S.I.C. è fondamentale compreso tra le fasce climatiche del termo-mediterraneo sub-umido inferiore e quella del meso-mediterraneo sub-umido inferiore, con temperature medie comprese tra 17,5 e 13 °C e precipitazioni di 800-600 mm annui.

Il paesaggio vegetale risente considerevolmente dell'intensa utilizzazione operata dall'uomo nel passato con pascoli incontrollati ed occasionali incendi.

Infatti, dominano il paesaggio gli aspetti di prateria arida con diffusi esemplari di *ampelodesma* (*Ampelodesma tenax*), *euforbia* (*Euphorbia denodraides*), *carrubo* (*Ceratonia siliqua*), *mandorlo* (*Amygdalus communis*), *ficodindia* (*Opuntia ficus indica*), *oleastro* (*Olea europea*), *leccio* (*Quercus ilex*), *sommacco* (*Rhus coriaria*) etc., nel cui ambito sono stati effettuati impianti sporadici forestali artificiali attraverso l'utilizzo di conifere estranee al territorio (genere *Pinus* e qualche *Cupressus*), specie peraltro anche recentemente intaccate dagli incendi.

Trattasi di un'area di particolare interesse faunistico, floristico e paesaggistico.

Tra le piante elencate nell'allegato 2) della direttiva 92/43 CEE meritano particolare menzione la "*Dianthus rupicola* e la *Ophys lunulata*", assai rare ed altre specie di minore importanza ecologica, quali: *Acerus antrophoforum*, *Allium cupanii*, *Brassica rupestris e villosa*, *Cardus macrocephalus*, *Cyclamin bederifolium e repandum*, *Euphorbia bivone*, *Euphorbia dendroides e melapetala*, *Iris pseudopunila*, *Orchis italica*, *Orchis collina*, *Paeonia mascula*, *Plantago umilis*, *Ranunculus pratensis*, *Thimis spinulosus*, *Trypholium physoides*.

Per la rilevanza ambientale che rivestono le specie presenti nell'area delimitata



sopra indicata, sono da considerare fenomeni di disturbo ambientale soprattutto gli incendi, la caccia ed altri fenomeni legati alle attività antropiche quali: apertura di cave, coltivazioni, eccesso di carico di bestiame, bracconaggio, eccessiva frammentazione del paesaggio, rimboschimenti con essenze alloctone, etc.

Qualsiasi proposta di intervento sul territorio non direttamente connesso o necessario al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, che possono avere incidenza significativa sul sito stesso, dovrà essere sottoposta alla valutazione di incidenza con apposito studio volto a individuare e valutare i principali effetti che possono avere sul sito di importanza comunitaria (comma 3 ex art. 5 DPR n. 357/97 sostituito dall'art. 6 del DPR n. 102/03) e successive modifiche e integrazioni.

#### **4) CONCLUSIONI**

Ai fini del presente aggiornamento dello Studio Agricolo Forestale si ribadisce che sul territorio ispezionato si sono rilevati dato il lasso di tempo trascorso significativi mutamenti di destinazione culturale, tale da giustificare la redazione di nuova cartografia tematica. Quest'ultima raffigurata nell'All. n. 4 evidenzia diverse variazioni, sia per parziale abbandono della coltura agraria e sia per l'insorgenza di nuovi insediamenti abitativi che hanno ridotto la base aziendale.

Inoltre, per come già riferito, la classificazione riportata in legenda della Carta delle Colture, quali: "pascolo e pascolo arborato" hanno subito nel tempo un lento e aggressivo rinfittimento della superficie interessata, per rinnovamento naturale e spontaneo delle specie presenti, determinando una maggiore copertura del suolo.

In ogni caso è da sottolineare che le suddette aree risultano quasi per intero tutelate dai vincoli imposti in applicazione dei regolamenti istitutivi del S.I.C. dalla presenza di limitate aree boschive e della fasce di rispetto delle aree boscate ricadenti sui territori limitrofi. Pertanto, ogni iniziativa di carattere pubblico o privatistico riguardante il territorio comunale di Capaci, all'interno delle aree vincolate dovrà necessariamente essere sottoposta alla valutazione di incidenza di cui è richiamato DPR n. 357/97 e successive modifiche e integrazioni, nonché le limitazioni nascenti dalla presenza delle fasce di rispetto boschive, almeno sino a quando non si provvederà alla revisione / aggiornamento delle aree cartografiche del SIF.

A corredo dell'odierna relazione di aggiornamento dello Studio agricolo forestale, sono state approntate in scala 1:10.000 le seguenti carte tematiche:

- Tav. 1 - Carta dei boschi (proposta di modifica SIF);
- Tav. 2 - Carta dei boschi (Legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni);
- Tav. 3 - Carta delle colture;
- Tav. 4 - Carta del SIC;
- Documentazione fotografica.

Palermo, li 29/05/2018



Il Redattore

Dott. Agr. Antonio Arata

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

# APPENDICE

(Verbali di sopralluogo)







# COMUNE DI CAPACI

## PROVINCIA DI PALERMO

---\*---

### VERBALE DI SOPRALLUOGO CONGIUNTO

Capaci, 9/05/2016

OGGETTO : Aggiornamento PRG del Comune di Capaci. Identificazione e mappature aree cartografate come « bosco ». Richiesta verifica esistenza bosco.

A seguito della richiesta protocollo n. 48233 del 13.04.2016 relativa all'argomento in oggetto, è stato concordato tra le parti di effettuare un sopralluogo ricognitivo per la verifica di alcune aree boschive.

In data odierna alle ore 10,00 sono presenti sui luoghi, Dott. G. Scalici n.q. di Dirigente del Corpo Forestale, Commissario Forestale Giovanni Gargano, Dott. Antonio Arata (responsabile per la stesura dello studio agricolo forestale), il Dott. Prof. Alfino Barreca n.q. di collaboratore specializzato del Dott. A. Arata, l'Arch. Giuseppe Messina n.q. di progettista del PRG, e geom Rocco Virga n.q. di rappresentante dell'U.T.C.

I suddetti hanno iniziato, la ricognizione dei luoghi a partire dalla zona alta della contrada Zercate in prossimità del confine del Comune di Torretta, e percorrendo la via delle Zercate da monte verso valle hanno individuato ed esaminato le seguenti Zone :

1. Zona 1 : lungo il torrente Susinna che definisce il confine tra Capaci e Torretta è stata individuata una fascia ripariale da tutelare larga mediante ml. 20 per lato. Nel pendio compreso tra la zona alta della via Zercate e il succitato Torrente è stata individuata un'ampia area incolta, libera da vegetazione arboree ed arbustiva sub pianeggiante per la quale si ritiene non possa sussistere il vincolo forestale. Nello stesso versante, contigua alla via Zercate e lungo il pendio è stata individuata un'ulteriore area caratterizzata dalla presenza di arbusti di sommacco ed anche per questa area si ritiene non possa sussistere il vincolo forestale.
2. Zona 2 : lungo la via Zercate scendendo verso valle è stata individuata sia a monte che a valle della suddetta via un'ampia zona a macchia mediterranea, con densità piena nella parte adiacente alla viabilità, e con densità ridotta nella parte sovrastante il salto di quota fino al confine del territorio comunale di Capaci, dove è presente il margine inferiore del complesso boscato di Biglieni del territorio di Torretta. In detta area sono state riscontrate almeno cinque specie vegetali come definite dal Decreto Presidenziale 28.06.2000 della Regione Sicilia pubblicata nella GURS 18 agosto 2000 n. 38. La suddetta zona delimitata a monte della strada da un varco di accesso verso la montagna segnato da due paletti scatolari in ferro, delimita la suddetta area che è meritevole per le peculiarità riscontrate di essere classificata come macchia mediterranea da tutelare. Inoltre la stessa area trova continuità nella parte a monte della strada lungo il costone roccioso (circa quota 300).



Nell'area a valle sotto strada della stessa zona è stato individuato il confine a circa m. 100, dal predetto varco che scende perpendicolarmente fino ad intercettare il torrente Susinna a confine tra Capaci e Torretta.

3. Zona 3 : proseguendo verso valle lungo la stessa via oltre la descritta demarcazione, sia a monte che a valle, sono state individuate ampie aree antropizzate e con coltivi attivi per le quali non si ritiene di poter applicare alcun vincolo boschivo.
4. Zona 4 : in corrispondenza del limite inferiore della zona 3, dove è presente la profonda incisione del vallone areddara è stato ritenuto opportuno vincolare una fascia di rispetto larga m. 20 per parte a tutela della vegetazione ripariale lungo tutto il percorso del suddetto torrente.
5. Zona 5 : l'area pianeggiante in contrada delle More in atto priva di essenze arboree, arbustive e forestale e con evidenti tracce di colture agrarie è da escludersi dal vincolo di bosco.
6. Zona 6 : l'area individuata sottostante il pianoro S. Rosalia fino alla via Zercate in direzione Ovest, fino alla stradina privata di accesso ad alcune villette, e fino ai manufatti delle Vasche si ritiene meritevole di essere vincolata a bosco così come riportato nella carta forestale (SIF). Il pianoro S. Rosalia da quota 132 a salire presentando colture agrarie (oliveto e ficodindieto nonché presenza di animali al pascolo) non si ritiene opportuno vincolare a bosco non avendone le caratteristiche. Le stesse considerazioni valgono per la fascia sopra l'abitato con accesso dalla via delle Vasche fino alla direzione monte-valle definita dall'ideale prolungamento della via Cavour fino sotto la Falesia, erroneamente indicata come bosco nella cartografia SIF.

Il Commissario G. Gargano rappresenta in questa sede che necessita approfondimento relativamente alla definizione di « macchia mediterranea » così come indicato all'ultimo comma dell'art.1 del decreto Presidenziale 28.06.2000.

Ci si riserva di produrre idonea cartografia di dettaglio con la visualizzazione delle suddette zone in scala opportuna che saranno validate dai verbalizzanti.

Letto confermato e sottoscritto.

Me. Fel.  
Bened.  
A. S. Arela

Pom.

Munier  
P. P.

A



# COMUNE DI CAPACI

## PROVINCIA DI PALERMO

---\*---

### VERBALE DI SOPRALLUOGO CONGIUNTO

Capaci, 12/07/2016

**OGGETTO:** Aggiornamento PRG del Comune di Capaci. Identificazione e mappature aree cartografate come « bosco ». Richiesta verifica esistenza bosco ed approfondimenti di microaree.

In data odierna alle ore 9,00 sono presenti sui luoghi Commissario Forestale Giovanni Gargano, Dott. Antonio Arata (responsabile per la stesura dello studio agricolo forestale), il Dott. Prof. Alfino Barreca n.q. di collaboratore specializzato del Dott. A. Arata, l'Arch. Giuseppe Messina n.q. di progettista del PRG, e geom Stefano Mazzola n.q. di rappresentante dell'U.T.C. del Comune di Capaci.

I suddetti, facendo seguito al precedente verbale del 9/05/2016, attese alcune precisazioni concernenti la definizione di « macchia medieterranea » in armonia a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Presidenziale 28/06/2000, hanno ritenuto opportuno verificare ulteriormente alcune aree. Per altro, il Commissario Gargano in occasione del precedente sopralluogo, si era riservato ulteriori approfondimenti del punto 6 del citato verbale. Per dette aree, oggetto dell'odierno accertamento supplementare, specificatamente per le zone che si sviluppano a monte e a valle del tornante della strada per Zercate, nonché le aree a valle di Pizzo Muletta (in prossimità della cava) ed a monte del villaggio delle More, si ritiene che non sussistono i parametri per essere considerate « bosco », ai sensi della normativa regionale vigente (L.R. n. 16/1996). Inoltre, si è ispezionata accuratamente l'area attorno alla grotta di S. Rosalia ed in particolare si è verificato:

- Per il pianoro sopra la grotta S. Rosalia, poichè presenta colture agrarie (oliveto e ficodindieto, nonché animali al pascolo) non sussistono i requisiti per essere definito a bosco;
- L'area ad ovest della grotta S. Rosalia e sovrastante la strada per le Zercate non presenta i requisiti per essere definita anch'essa bosco;
- Detta definizione di bosco va invece riconosciuta all'area ad Est della grotta S. Rosalia sino alla strada delle vasche avente una larghezza media di circa 80 m. per uno sviluppo di ml. 200 circa e comunque come meglio sarà visualizzata nella cartografia allegata.

In prosieguo poi si è effettuata una ricognizione dell'area compresa tra il confine territoriale di Capaci con Isola delle Femmine, raggiungibile dalla via Cracolici - contrada Coste - fino al prolungamento ideale della via Macaluso. Questa area indicata nella carta forestale SIF come bosco, nella realtà invece si è constatato che non presenta i parametri previsti dalla legge regionale (L.R. n. 16/1996) per la classificazione di bosco.

Ci si riserva di produrre idonea cartografia di dettaglio con la visualizzazione delle suddette zone in scala opportuna che saranno validate dai verbalizzanti.

Dal che il presente verbale chiuso alle ore 11.15, letto confermato e sottoscritto.

*Antonio Arata*  
*Stefano Mazzola*  
*Giuseppe Messina*

*Bonino*  
*Arata*



*[Handwritten signature]*

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'A', located in the bottom right corner of the page.





FOTO 1



FOTO 2

Handwritten signature or scribble.





**FOTO 3**



**FOTO 4**

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page, consisting of several overlapping loops and lines.





**FOTO 5**



**FOTO 6**

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page, consisting of several loops and lines.





FOTO 7



FOTO 8

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or a similar character, located in the bottom right corner of the page.



FOTO 9




FOTO 10





**FOTO 11**



**FOTO 12**



**FOTO 13**



**FOTO 14**

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'd' or 'k', located in the bottom right corner of the page.





**FOTO 15**



**FOTO 16**

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.





**FOTO 17**



**FOTO 18**



**FOTO 19**



**FOTO 20**

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'A' or a similar symbol, located in the bottom right corner of the page.





FOTO 21




FOTO 22

A handwritten signature or scribble in black ink, located in the bottom right corner of the page.



FOTO 23



FOTO 24





FOTO 25



FOTO 26

